Anno XX. Lunedì 26 Agosto 1867 N. 192

GAZZETTA FERRARESE

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

Si pubblica tutti i giorni eccettuati i Festivi

Prezzo d' Associazione (*pagabile anticipatamente*)

	Anno	Semestre	Trimestre
Per FERRARA all' Ufficio o a domicilio	L. 21. 28	L. 10. 64	L. 5. 32
In Provincia e in tutto il Regno	» 24. 50	» 12. 25.	» 6. 16

Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Un numero separato Centesimi **10.**

AVVERTENZE

Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancate.
Se la disdetta non è fatta **20 giorni** prima della scadenza s' intende prorogata l'associazione.
Le inserzioni si ricevono a Cent. **20** la linea, e gli Annunzi Cent. **15** per linea.
L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 404.

ATTI UFFICIALI

— Ecco la legge per la liquidazione dell' asse Ecclesiastico, approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato:

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d' Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali:

1. I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le *cappellanie* corali, salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota *curata* di massa per congrua parrocchiale;

2. I canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicale dei capitoli delle chiese cattedrali;

3. Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale;

4. I benefizi ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l' obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell' esercizio della cura;

5. Le prelature e cappellanie ecclesiastiche, o laicali.

6. Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand' anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie, od opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri che si conserveranno pel culto. Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l'art. 2 della legge 3 agosto 1862, numero 753, doveva essere distintamente amministrata, salvo quanto alle confraternite quello che sarà con altra legge apposita ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell' autorità civile.

La designazione tassativa delle opere che si vogliono mantenere perchè destinate alla conservazione di monumenti, e la designazione degli edifizi sacri da conservarsi al culto, saranno fatte con decreto Reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

Art. 2. Tutti i beni di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al demanio dello Stato sotto le eccezioni e riserve infra espresse:

Quanto ai beni stabili, il governo, salvo il disposto dell' art. 21, inscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per cento, uguale alla rendita dei medesimi, accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione. Per le provincie venete e la mantovana la rendita da inscriversi corrisponderà a quella accertata per gli effetti dell' *equivalente d' imposta*, a termini del R. decreto 4 novembre 1866, n. 2346.

Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti morali soppressi dalla legge del 7 luglio 1866 e dalla presente, il demanio le assegnerà al fondo del culto, ritenendone l'amministrazione per conto del medesimo: rimane per conseguenza abrogato l'obbligo della iscrizione della relativa rendita, imposto dall' art. 11 della legge 7 luglio 1866.

I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno.

Cessato l' assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al fondo del culto, passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parrochi, di cui è parola nel n. 4 dell' art. 28 della legge del 7 luglio 1866.

Art. 3. Gli odierni investiti per legale provvista degli enti morali non più riconosciuti a termini dell' art. 1°, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie e delle cappellanie corali che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno, vita durante e dal di della pubblicazione di questa legge, dai patroni se trattisi di benefizi, o cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal fondo del culto un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi a questi enti.

L' assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo e cesserà se l' investito venga provveduto di un altro beneficio o si verifichi qualunque altra causa di decadenza.

Quando l'odierno investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dell' ente ecclesiastico soppresso, continuerà ad usarne.

Art. 4. Salvo le eccezioni di cui all' art. 5, i diritti di patronato, di devoluzione o di riversibilità non potranno, quanto egli stabili, farsi valere fuorchè sulla relativa rendita inscritta.

I diritti suaccennati, sopra qualunque sostanza mobiliare od immobiliare devoluta al demanio, dovranno essere, nelle forme legittime e sotto pena di decadenza, esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, salvo gli effetti delle leggi anteriori quanto ai diritti già verificati in virtù delle medesime.

I privilegi e le ipoteche legittimamente inscritte sopra i beni immobili devoluti al demanio dello Stato in forza della legge 7 luglio 1866 o della presente, conserveranno il loro effetto.

Però si dovrà nell' inscrizione del Gran Libro del debito pubblico della rendita al fondo del culto od all' ente ecclesiastico rispettivamente fare la deduzione della somma corrispondente agli interessi del credito ipotecario inscritto.

I privilegi e le ipoteche inscritte per garantire l' adempimento degli oneri annessi alla fondazione s' intenderanno di pien diritto cessare da ogni effetto.

Art. 5. I patroni laicali dei benefizi di cui all' art. 1° potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, conchè, nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, si e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell' art. 507 del Codice civile.

Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla metà il 30 per cento di cui sopra, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al benefizio.

Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente legge saranno trà essi divisi.

I bene delle prelature e delle cappellanie di cui al numero 5 dell' articolo 1, delle fondazioni, e legati pii ad oggetto di culto di cui al numero 6, s' intenderanno, per effetto della presente legge, svincolati, salvo l' adempimento dei pesi, si e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza.

Arrt. 6. I canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici compreso il beneficio parrocchiale e la dignità od uffici capitolari.

Le cappellanie e gli altri benefizi di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei.

Quanto alle mense vescovili, la rendita od altre temporalità dei vescovadi rimasti e che si lasceranno vacanti continueranno ad essere devolute agli economati, i quali dovranno principalmente erogarle, come ogni altro provento, a migliorare

le condizioni dei parrochi o sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro delle chiese povere e ad altri usi di carità, giusta le disposizioni del regio decreto 26 settembre 1860, numero 4315.

I conti di queste erogazioni saranno annualmente presenti al Parlamento in un col bilancio del ministro di grazia, giustizia e culti.

Art. 7. I beni immobili, già passati al demanio per effetto della legge 7 luglio 1866 e quelli trasferitegli in virtù della presente legge, saranno amministrati ed alienati dall' amministrazione demaniale sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni provincia del Regno, e mediante l'osservazione delle prescrizioni infra espresse.

La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria, affittamenti e alienazioni; su la divisione in lotti e sopra ogni altro incidente che riguardi l'amministrazione e le alienazioni. Il direttore demaniale avrà l'amministrazione di fatto e la esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale.

Art. 8. La Commissione provinciale sarà composta del prefetto, che ne sarà il presidente, del procuratore del re presso il tribunale del capoluogo della provincia, del direttore del demanio o da un suo delegato, di due cittadini eletti ogni due anni dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.

Una Commissione centrale di sindacato, composto di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore generale del demanio e tasse, del direttore del fondo pel culto e di altri due membri nominati per decreto reale, presieduto dal ministro delle finanze, sopraintenderà all' amministrazione e vigilerà allo andamento delle alienazioni nel modo infra espresso e secondo le norme stabilite per regolamento da approvarsi con regio decreto.

Essa presenterà al Parlamento una relazione annuale su l' andamento dell'amministrazione e delle alienazioni anzidette la quale relazione sarà esaminata dalla Commissione del bilancio.

Art. 9. I beni saranno divisi in piccoli lotti per quanto sia possibile tenuto conto degli interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali.

Art. 10. Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti con l'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale.

Il prezzo su cui s'aprirà la gara sarà determinato dalla media aritmetica fra il contributo principale fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta od equivalente ad imposta, moltiplicata per venti, con l' aumento del dieci per cento; ed il fatto più elevato dell' ultimo decennio, depurato dalle imposte, moltiplicato per venti, se i beni si trovino attualmente o sieno stati locati in detto periodo di tempo.

Non si farà luogo a perizia, diretta, se non nei casi in cui la detta Commissione con deliberazione motivata, ne dichiari la necessità.

Art. 11. Sarà ammesso a concorrere chi provi avere depositato in qualunque cassa dello Stato, in valore che sarà specificato all' art. 17, il decimo del prezzo determinato a norma dell' art. precedente.

Art. 12. Andando deserto il primo incanto, l' amministrazione demaniale procederà, con l' assistenza di un membro della Commissione provinciale, ad un secondo incanto mediante schede segrete. Le offerte a schede segrete saranno presentate col certificato del seguito deposito del decimo del prezzo, e secondo l' articolo precedente saranno dissuggellate in pubblico nel giorno prefissato dagli avvisi. L' aggiudicazione sarà proclamata in favore di colui la offerta del quale superi le altre e sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti.

Se nemmeno questo secondo esperimento abbia ottenuto risultato, si potranno aprire nuovi incanti con ribasso al prezzo, purchè il provvedimento e la misura del ribasso siano deliberati a voti unanimi dalla Commissione provinciale. Vi sarà bisogno dell' approvazione della Commissione centrale, se la deliberazione della Commissione provinciale sia stata presa a semplice maggioranza.

Non si farà mai luogo ad alienazione per trattative private.

Art. 13. Proclamata l' aggiudicazione, l' acquirente dovrà entro 10 giorni, versare in una cassa dello Stato, la differenza fra il decimo del prezzo da lui depositato e il decimo del prezzo di aggiudicazione, oltre le spese e tasse di trapasso, di trascrizione e di iscrizione ipotecaria indicate negli avvisi d' asta; e se abbia fatto il deposito in titoli del debito pubblico, dovrà inoltre convertirlo in valori indicati all'articolo 17.

Entro il periodo dei dieci giorni anzidetti, la Commissione dovrà esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l' atto di aggiudicazione.

Entro otto giorni dalla presentazione dell' attestato della tesoreria, comprovante l' effettuato versamento, il prefetto rilascerà all' acquirente un estratto del processo verbale l' aggiudicazione relativa al lotto acquistato da esservi almeno sommariamente descritto; farà a piedi dell' estratto menzione dell' approvazione data dalla Commissione, e lo munirà di una sua ordinanza esecutiva.

Questo estratto, firmato dal prefetto, munito del sigillo della prefettura, avrà forza di titolo autentico ed esecutivo della compra-vendita, in virtù del quale si procederà alla presa di possesso, alla voltura catastale ed alla trascrizione.

Se saranno trascorsi trenta giorni senza che l' aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto nel presente articolo, si procederà a nuovi incanti del fondo, a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l' eseguito deposito e sarà inoltre tenuto ai risarcimenti dei danni.

Art. 14. Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagati, a rate eguali, in anni 18 con l' interesse scalare del 6 per cento.

Il valore delle cose mobili poste nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo a senso dell'art. 413 del codice civile, dovrà essere pagato congiuntamente al primo decimo del prezzo.

I boschi di alto fusto non potranno essere tagliati, nè in tutto, nè in parte, finchè l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intero prezzo, od una parte di esso corrispondente al valore del taglio; o non previamente fornita all'agente del demanio idonea garanzia del pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

Sarà fatto l' abbuono del 7 per cento su le rate, che si anticipano a saldo del prezzo all' atto del pagamento del primo decimo e l' abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno dell' aggiudicazione.

Art. 15. La ipoteca legale competente al demanio pei fondi venduti, in virtù dell' art. 1969 del Codice civile, sarà inscritta d' ufficio dal conservatore delle ipoteche a senso dell' articolo 1985 dello stesso codice, su la presentazione che sarà fatta a cura del prefetto, dello estratto verbale di aggiudicazione, di cui è parola nell' art. 13.

Gli articoli 20 e 22 della legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866 saranno applicabili contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo.

Art. 16. Resta mantenuta per la provincia di Sicilia e pei beni ai quali si riferisce, la legge 10 agosto 1862, num. 743.

Art. 17. È fatta facoltà al Governo di emettere, nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni con le norme che saranno stabilite con R. decreto, tanti titoli fruttiferi al 5 per cento, quanti valgano a far entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di 400 milioni.

Questi titoli saranno accettati al valore nominale in conto di prezzo su l' acquisto dei beni da vendersi in esecuzione della presente legge, ed a mano che saranno venduti, i titoli verranno annullati.

Art. 18 Una cassa straordinaria è imposta sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie, e ad eccezione dei beni di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 5°, nel caso e sotto le condizioni ivi espresse. Questa tassa sarà nella misura del 30 per cento, e verrà riscossa nei modi seguenti:

a) Sul patrimonio rappresentato dal fondo del culto sarà cancellato il 30 per cento della rendita già intestata al medesimo in esecuzione delle precedenti leggi di soppressione; sarà inscritto il 30 per cento di meno della rendita da cui dovrebbesi fare la inscrizione in virtù di dette leggi e della presente: e da ultimo sul 70 per cento che rimarrebbe da assegnare, s' inscriverà in meno tanta rendita, quanta corrisponda al 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, applicate dal demanio al fondo del culto, sui quali cespiti non si farà prelevazione diretta;

b) Sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici non soppressi, si riterrà inscrivendolo in meno, il 30 per cento della rendita dovuta a ciascun ente, in sostituzione dei beni stabili passati al demanio. Sul 70 per cento che sarebbe ancora dovuto per questo titolo, si riterrà inscrivendolo in meno, il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni, appartenenti all' ente stesso, sui quali non si farà in questo caso prelevazione diretta. Se il 30 per cento del valore di queste annualità superasse quello del 70 per cento, la differenza della rendita da inscrivere in sostituzione degli stabili, sarà riscossa prelevando una corrispondente quota di detti canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni;

c) Sui beni dalle soppresse corporazioni religiose di Lombardia si riscuoterà la tassa straordinaria del 30 per cento, in 4 rate annuali, nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario.

Art. 19. Quando per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito netto di un vescovado fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6 mila, gli attuali investiti riceveranno dal fondo del culto una somma annuale che compia le 6 mila lire.

Art. 20. La quota di concorso imposta nell'art. 31 della legge 7 luglio 1866 sarà riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti all' ente morale ecclesiastico, non soppresso.

Art. 21. La riscossione dei crediti della amministrazione del fondo del culto si farà con privilegi fiscali determinati delle leggi per la esazione delle imposte.

Art. 22. Le disposizioni della legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta officiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Torino, addì 15 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE

U. Rattazzi S. Tecchio

NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE — Si dice sempre che il generale Garibaldi sia per fare ritorno alla sua Caprera, ma egli non si era mosso sino a ieri da Colle. Noi crediamo che le sue vere intenzioni non le abbia manifestate a verun giornalista.

— La *Gazz. d' Italia* crede di sapere che il Ministero stia studiando una revisione delle tariffe doganali allo scopo di accrescere le entrate e diminuire il contrabbando. Per ottenere ciò bisogna abbassarle.

— Falconieri e soci hanno appellato in cassazione. La stessa intenzione pare che abbia anche il Bartolini.

VIAREGGIO — Scrivono da questa città in data del 23 essersi colà verificati due casi di cholera.

ANCONA — Una corrispondenza dell' *Opinione nazionale* dice che l'altro ieri salpava da quel porto per Venezia il « *Giglio* » carico di attrezzi e materiale da guerra.

BOLOGNA — Le condizioni sanitarie della città e della guarnigione si mantengono soddisfacenti. Dal 21 al 22 non vi è stato che un solo caso di cholera.

AOSTA — Un audace furto è stato commesso nella chiesa parrocchiale di Pont S. Martin, da dove sono stati involati calici, pissidi, ostensorii e denaro pel valore di circa 30,000 lire.

PALERMO — Il morbo continua ad essere stazionario dopo la decrescenza.

NAPOLI — Nella *Patria* di Napoli si legge:

Ieri molti studenti che hanno dati in questi giorni gli esami liceali si recarono alla regia Delegazione per pigliar conto del risultamento venuto da Firenze dei loro scritti mandati colà per le materie classiche; ed al conoscere il poco numero degli approvati per queste materie (25 sopra 720 circa) proruppero in urli ed eccessi poco diceveli al loro carattere, ruppero qualche stipo, e bruciarono alcune carte di poca importanza; sicchè fu bisogno chiamare in fretta carabinieri e pompieri, all' arrivo de' quali ogni cosa fu quietata.

RIVOLI — Sarà aperto il tiro al bersaglio il 25 andante e durerà fino al 31 ottobre. Vi saranno 5 premi di maggioranza e 5 di centro, oltre ad altri premi mensili e giornalieri. L'angustia del nostro giornale non ci permette di pubblicare tutto l'esteso programma, ma speriamo che si affiggerà in Torino alle cantonate. *(C. Cavour)*

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA — Una parte della squadra francese del Mediterràneo è riunita attualmente nelle acque di Ajaccio.

BAVIERA — Dall' *Indèpendance Belge* del 22 si ricava che quando vi giunse Napoleone e la augusta consorte, alcuni, forse per avuto comando, lo salutarono con applausi; ciò promosse una contro dimostrazione numerosa e fragorosissima ai gridi: viva l'Allemagna! Abbasso l'intervento straniero! la cosa fu tale che le carrozze di Corte ch' erano venute a prendere le LL. MM. I. presero un' altra via e l'augusta coppia entrò in città per la porta di Hall.

RUMANIA — Corse voce a Parigi il 20 andante che il principe Carlo di Rumania era stato espulso, così almeno si legge in un carteggio dell' *Italie* di ieri. È sovverchio l' osservare che ove ciò fosse stato i fogli di Pesth e Vienna lo avrebbero annunziato; nulla adunque induce a credere a questa voce.

UNGHERIA — Il *Vanderer* ha una lettera di Kossuth, nella quale, ringraziando gli elettori della fiducia in lui riposta, dichiara essere fermamente convinto che l'unione coll' Austria non può riuscire che fatale all' Ungheria, la quale invece può da sè aspirare a una completa indipendenza.

ZAGABRIA — Si annunzia da buona fonte che le poste e i telegrafi della Slavonia verranno pure rimessi al ministero ungarico forsè ancora entro questo mese.

CRONACA LOCALE

REGNO D' ITALIA

MUNICIPIO DI FERRARA

AVVISO

Attese le attuali condizioni sanitarie i per disposizione di S. E. il sig. Ministro di Agricoltura Industria e Commercio comunicata dalla R. Prefettura con Nota N. 2706 di jeri, le Esposizioni Ippiche che dovevano aver luogo nei mesi di settembre ed ottobre, sono prorogate ai mesi di novembre e dicembre corr. anno negli identici giorni e colle stesse norme contenute nel Ministeriale Decreto 9 luglio prossimo passato.

Ciò deducesi a pubblica notizia per intelligenza di tutti quei Signori Allevatori e Proprietarj di cavalli che saranno per concorrere alla Esposizione in questa Città.

Ferrara 23 agosto 1867.

Pel Sindaco assente
L' Assessore Delegato
A. TROTTI

— Convocatesi in Seduta Straordinaria li 23 corrente per ordine espresso del Governo il nuovo Consiglio Provinciale eleggeva:

Presidente

Mazzucchi Avv. Carlo Deputato al Parlamento Nazionale.

Vice Presidente

Borselli Cav. Giuseppe Regio Sindaco di Cento.

Segretario

Mangilli Cav. Dott. Antonio di Cento.

Vice-Segretario

Nagliati Cav. Dott. Giovanni Battista.

Deputati

Federici Dott. Giovanni,
Forani Cav. Avv. Filippo
Gatelli Dott. Giovanni
Magnoni Conte Ing. Francesco
Saracco Conte Cav. Luigi
Vandini Avv. Giuseppe R. Sindaco di Argenta.

Supplenti

Ferraresi Cav. Dott. Leopoldo
Bergami Dott. Gustavo.

Commissari per la vendita dei Beni dell' Asse Ecclesiastico

Magnoni Conte Scipione
Righini Ing. Francesco.

Telegrafia Privata

Berlino 23. — Il re ebbe una lunga conferenza con Usedom. Questi fu invitato alla tavola reale.

Parigi 23. — Moustier è ritornato a Parigi per attendervi l' imperatore.

L' *Etendard* annunzia che lo czar accordò un congedo illimitato ai soldati che contano 15 anni di servizio e un congedo temporaneo a quei soldati che contano di servizio 11 anni.

Vienna 23. — La *Debatte* dice che il risultato del convegno di Salisburgo sarebbe un programma di diritto europeo. Questo programma, in cui sarebbero formulate le idee dei due sovrani, verrebbe comunicato chiaramente e francamente agli altri gabinetti d'Europa, che sarebbero invitati di accettarlo, onde assicurare il mantenimento della pace.

Berlino 23. — Il re rinunziò al viaggio di Norderney, andrà invece con la regina ad assistere il 4 settembre alle feste per la costruzione del duomo in Colonia.

Salisburgo 23. — Le LL. MM. di Francia partirono stamane. I saluti di congedo furono assai cordiali, come quelli del ricevimento. Le LL. MM. pernotteranno a Strasburgo.

Firenze 24. — *Pietroburgo* 23. — Un ukase sopprime i tribunali di guerra e nei Governi d' Ovest verranno ristabiliti, se la pubblica tranquillità sarà turbata.

Si ha da Livadia che l' imperatore ricevette il 21 Fuad pascià, che gli consegnò una lettera autografa del sultano.

Madrid 23. — Gl' insorti della Catalogna ed Aragona, furono battuti in più scontri. L' entusiasmo dell' esercito contribuì potentemente alla loro disfatta. La fiducia va ristabilendosi.

Berlino 23. La *Gazz. della Croce* riceve da fonte degna di fede, la notizia che l' idea fondamentale della conversazione di Salisburgo è la formazione di una Confederazione della Germania del Sud con la partecipazione dell' Austria. Tratterebbesi pure di un accordo austro-francese circa allo Schlesvig, come mezzo di azione contro la Prussia.

Dresda 24. — Il *Giorn. di Dresda*, ha una corrispondenza da Salisburgo, la quale dice che l' accordo tra l' Austria e la Francia, circa alla Germania, ha per punto di partenza la pace di Praga; circa l' Oriente, le deliberazioni del Congresso del 1856.

L' accordo non deve quindi provocare la diffidenza di una terza potenza. Esso non minaccia alcuno, lascia alle altre potenze la facoltà di aderirvi.

Potrebbe essere interpretato come una provocazione, allora solo che esistesse un partito preso di mettersi attraverso del punto di vista austro-francese su tali questioni. In questo caso, i gabinetti di Vienna e di Parigi rifletterebbero ai mezzi onde provvedere alle eventualità estreme possibili.

Corre voce che l' abboccamento dei sovrani sarebbe seguito da una conferenza dei ministri a Dresda.

Atene 23. — Una fregata francese giunta al Pireo, recò che l' *Arcadi* dopo essersi eroicamente difeso contro parecchie navi turche, si arrenò su la costa di Candia. L' equipaggio essendosi trincerato su la spiaggia, respinse i tentativi di sbarco dei turchi. L' *Arcadi* venne già rimpiazzato da due altri vapori di forza superiore alla sua.

New-York 23. — La febbre gialla imperversa nella nuova Orléans e Galveston.

Firenze 24. — La *Gazz. Ufficiale* pubblica il regolamento per l'esecuzione della legge su l' asse ecclesiastico.

Firenze 25. — *Parigi* 24. — È morto il chirurgo Velpeau.

La *France* dice che tutti i dispacci dalla Spagna annunziano che l' armata rimane fedele, e che le bande vengono dappertutto disfatte. — Credesi che Prim si trovi nella Catalogna.

La *France* smentisce la notizia del *Diritto* che il governo italiano abbia spe-

dito a Parigi una Nota in occasione del concentramento di truppe francesi sulla frontiera d' Italia.

La *Presse* crede sapere che Prim non è arrivato in Ispagna.

Il *Temps* annunzia essere avvenuto uno scontro nell' Aragona fra gli insorti e le truppe Reali ; che ebbero 300 morti, fra cui lo stesso loro generale. Una parte delle truppe sarebbesi congiunta cogli insorti.

L' *Epoque* annunzia che incominciarono nell' esercito spagnuolo diserzioni con vaste proporzioni.

Bajona 24. — Notizie particolari da Saragozza , del 22 , dicono che il reggimento di fanteria *Navarra* fu completamente battuto dagli insorti nell' Aragona. Un generale rimase morto.

Ieri , alla mezzanotte , 700 uomini di fanteria ed un reggimento di corazzieri furono spediti nell' Aragona.

Madrid è tranquilla.

Berlino 25. — La *Gazz. tedesca del Nord* , alludendo alle notizie date ieri dalla *Gazz. della Croce* , relativamente alla Confederazione della Germania del Sud , dichiara non poter considerare le voci corse dell'accordo fra Austria e Francia come favorevoli a conservare un carattere pacifico alla situazione attuale , perchè qualsiasi alleanza anche puramente difensiva , provoca tosto o tardi una contro alleanza.

Parigi 25. — Le LL. MM. furono accolte a Strasburgo con entusiasmo indescrivibile; giunsero iersera alle Tuilleries alle ore 10.

Dispacci ufficiali da Madrid 24 constatano parecchi scontri fra le truppe reali e gl' insorti che furono sconfitti dappertutto. Confermano nello stesso tempo che un generale è morto.

Madrid 24. — Notizie ufficiali recano che nella Catalogna si sono presentati al colonello Figueras 480 insorti. Il generale Pierrad sconfitto nell' Aragona , ritirossi verso Jacca.

Alcune guardie doganali passate agl' insorti costituironsi nuovamente alle autorità municipali.

Costantinopoli 24. — L' incrociatore *Ezedin*, avendo incontrato l' *Arcadi* presso la costa Agia Rumeli, si diresse verso esso ed attaccollo. Dopo combattimento corpo a corpo e in seguito a grandi avarie, l' *Arcadi* fu costretto a gettarsi su la costa ove fu incendiato. I suoi cannoni e le macchine trovansi in potere dell'incrociatore.

Madrid 24. — Fu pubblicato un decreto che permette durante quattro mesi l' entrata dei grani provenienti dall' estero, in tutto il litorale mediterraneo ed isole Baleari.

I grani pagheranno dieci centesimi per ogni ettolitro, le farine sotto bandiera estera pagheranno un franco e sotto bandiera spagnuola solo 10 centesimi.

I fondi spagnuoli discesero da 31 50 a 30 35.

Pietroburgo 24. — L' *Invalido russo* biasima le nuove riforme turche e dichiara che non si può ottenere uno scioglimento pacifico della questione d' Oriente fuorchè concedendo ai cristiani istituzioni autonome indipendenti dalle maomettane.

BORSE	23	24
Parigi 3 0[0	69 80	69 77
4 1[2	— —	— —
5 0[0 Italiano (*Apertura*) .	49 15	49 25
id. (*Chius. in cont.*) .	49 17	49 20
id. (*fine corrente*) .	— —	— —
Az. del credito mobil. franc.	325	321
id id ital.	——	——
Strade ferrate Lombar.-Venete	385	382
„ Austriache .	485	482
„ Romane . .	60 —	60 —
Obbligazioni Romane . .	104	103
Londra. Consolidati inglesi	94 3[4	94 7[8

TEMPO MEDIO DI ROMA A MEZZODÌ VERO DI FERRARA

27 *Agosto* ore 12. m 4. s 49.

Osservazioni Meteorologiche

24. 25. AGOSTO	Ore 9 antim.	Mezzodì	Ore 3 pomer.	Ore 9 pomer.
Barometro ridotto a 0° C. . .	mm 759, 81 760, 73	mm 759, 89 760, 45	mm 759, 37 761, 00	mm 760, 90 760, 15
Termometro centesimale. . . .	o + 25, 4 + 24, 0	o + 29, 7 + 26, 4	o + 32, 9 + 27, 5	o + 23, 0 + 23, 8
Tensione del vapore acqueo . .	mm 15, 63 15, 41	mm 15, 74 14 97	mm 16, 37 11, 96	mm 14, 35 16, 26
Umidità relativa .	o 85, 0 69, 5	o [illegible], 9 58, 7	o 38, 7 54, 9	o 66, 6 74, 2
Direzione del vento	O ENE	O ENE	O ENE	ENE ENE
Stato del Cielo. .	Nuvolo Nuvolo	Nuv.Se. Nuv Ser.	Ser.Nuv. Nuv.Ser.	Nuv.Ser. Ser.Nuv.
	minima		*massima*	
Temperat. estreme	o + 20, 5 + 17, 8		o + 33, 3 + 28, 3	
	giorno		*notte*	
Ozono	7, 4 6, 0		7, 6 4, 2	

Giorno 24. Alle ore 4 1[2 pom. tuono e pioggia, fino alle ore 5 1[4 pom. acqua caduta mm 4, 46. giorno 25. Alle ore 6 3[4 ant. pioggia. Alle 6 3[4 pom. qualche goccia di pioggia. Acqua caduta mm. 0,12.

REGNO D' ITALIA

MUNICIPIO DI FERRARA

AVVISO D'ASTA

È da appaltarsi il sottodescritto lavoro a termini delle vigenti leggi, e dell' inerente piano di esecuzione, e Capitolato parziale ostensibile in questa Segreteria Comunale.

S' invitano tutti quelli che vogliono accudirvi , a presentare le loro offerte non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno di Sabbato 31 corrente Agosto ponendole nella Cassetta all' uopo collocata nel salotto d'ingresso alla detta Segreteria.

Le offerte saranno in Carta bollata, dovranno esprimere la somma di ribasso in lettere ed in numero ; contenere la obbligazione di eseguire il lavoro a norma della perizia, e saranno inoltre semplici e non condizionate.

Ogni Oblatore dovrà produrre unitamente alla scheda un attestato comprovante non solo la sua capacità nell' eseguimento di opere in genere, ma sibbene che abbia eseguiti lavori per pubbliche Amministrazioni della specie indicata nel detto Piano.

E pertanto saranno ammesse al detto esperimento quelle persone soltanto , le quali oltre l' onestà siano conosciute dell' arte , di esperimentata idoneità, ed abbiano in precedenza fatto il deposito in numerario qui sotto determinato per le spese d' Asta, e di stipulazione del Contratto, ed inoltre depositato pure a titolo di garanzia una somma corrispondente al Decimo dell' importo del lavoro , ad eccezione di quelle spettanti al Deliberatario ; cui saranno poi restituite a lavoro compiuto.

La stazione Appaltante aperte che abbia le schede si riserva il diritto di deliberare come stimerà del migliore interesse dell' Amministrazione, e così di procedere a quegli ulteriori esperimenti che credesse ordinare.

LAVORO DA APPALTARSI

INDICAZIONE DEL LAVORO	Somma di deposito per le Spese d'Asta e di Contratto	IMPORTO DEL PIANO
Rinnovazione del pavimento nella Chiesa di Marrara.	Lir. 120	Lir. 2613. 76

Ferrara 21 *Agosto* 1867.

Pel Sindaco assente
L'Assessore Delegato
A. TROTTI

GIUSEPPE BRESCIANI *Tipografo Proprietario Gerente*